

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Modificazioni all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per la determinazione dello stato di nullatenenza ai fini della concessione della pensione agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro che convivono a carico di dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, disciplina con nuove norme le pensioni ordinarie a carico dello Stato.

All'articolo 12 essa prevede che hanno diritto a pensione, purchè minorenni e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili, gli orfani che siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, qualunque sia il tempo in cui il matrimonio è stato contratto.

La pensione è dovuta anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti.

Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette e che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensio-

nato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

Il comma terzo del predetto articolo 12 esclude, però, dal diritto alla pensione buona parte dei predetti orfani, perchè adotta criteri assai restrittivi per la determinazione del requisito della nullatenenza prescrivendo che « non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno ».

È di tutta evidenza che, in considerazione dell'aumentato costo della vita e dei mutati valori monetari, i limiti attualmente stabiliti ai fini del riconoscimento della condi-

zione di nullatenenza nella misura di lire 240.000 annue per il reddito dell'orfano avente diritto a pensione e di lire 1.000.000 per il reddito annuo del nucleo familiare cui l'orfano appartiene, devono ritenersi assai esigui e quasi irrisoni.

Ragioni di natura sociale e di solidarietà umana impongono, quindi, di elevare congruamente i limiti predetti, portandoli quanto meno a lire 600.000 nella prima ipotesi ed a lire 2.000.000 nel secondo caso.

Peraltro di recente la legge 28 ottobre 1970, n. 801, ispirandosi a criteri più realistici ed umanitari, in sede di sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito, ha opportunamente e responsabilmente modi-

ficata la fascia di reddito esente dall'imposta di ricchezza mobile elevandola da lire 240.000 a lire 600.000.

Per le superiori considerazioni si ritiene opportuno ed urgente sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge che, dettato da innegabili esigenze di carattere obiettivo, mira a rimuovere la situazione di grave disagio nella quale versano gli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro e conviventi a carico di dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o di pensionato, che sono costretti a subire l'ingiusto diniego della pensione per effetto dei criteri, assai limitativi e non più idonei, tuttora adottati ai fini della determinazione dello stato di nullatenenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 600.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito definito ai fini dell'imposta complementare superi 2 milioni di lire all'anno ».